

D.lgs. 150/2022

I TEMPI DELLE INDAGINI PRELIMINARI NELLA RIFORMA CARTABIA

Webinar SSM, 9 novembre 2022

Vincenzo Picciotti,
magistrato addetto all'Ufficio legislativo del Ministero della giustizia

DDL BONAFEDE (A.C. 2435, XVIII leg.) – *Rel. illustrativa* (art. 3)

- ▶ Con la nuova disciplina della durata delle indagini preliminari si raggiungerà [...] un **punto di equilibrio** tra le esigenze di segretezza, speditezza e adeguatezza delle indagini preliminari e le garanzie dovute alla persona sottoposta alle indagini in ordine all'effettivo rispetto della durata delle indagini preliminari e del diritto di difesa [...].
- ▶ In tale prospettiva, da un lato si propone un **prolungamento dei termini di durata delle indagini da sei mesi ad un anno** [...]; dall'altro lato - **a compensare l'allungamento di sei mesi del termine di durata delle indagini - vi è l'introduzione di una garanzia di assoluta novità e sostanziale portata per la tutela dei diritti della persona sottoposta ad indagini e delle persone offese: la previsione di un meccanismo che impone al pubblico ministero la *discovery*** [...].
- ▶ Fermo restando l'istituto dell'avocazione di cui all'articolo 412 del codice di rito, si rimedia a eventuali ritardi o stasi nelle indagini assicurando l'effettiva conoscenza di tutti gli atti alle persone interessate (siano persone soggette ad indagini, siano parti offese); **queste saranno così in grado di sollecitare le iniziative nel loro interesse (archiviazione o esercizio dell'azione penale), fornendo di fatto un contributo utile alla dinamica procedimentale.**

TEMI

1. Iscrizione notitia criminis

2. Termini delle indagini e proroga

3. Rimedi alla stasi del procedimento

1.
NOTITIA CRIMINIS

Iscrizione della notitia criminis: ambiti di intervento

- 1. La definizione (artt. 335, co. 1 e 1-bis, c.p.p.)**
- 2. I *presidi* a garanzia del rispetto dell'obbligo di immediata iscrizione (artt. 335, co. 1-ter, 335-ter e 335-quater c.p.p.)**
- 3. La *sterilizzazione* degli effetti extrapenali *in malam partem* (artt. 335-bis e 110-quater disp. att. c.p.p.)**
- 4. I *criteri di priorità* (artt. 3-bis e 127-bis disp. att. c.p.p.)**

Art. 1, comma 9, lett. p) della legge delega: «precisare i presupposti per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale della notizia di reato e del nome della persona cui lo stesso è attribuito, in modo da soddisfare le **esigenze di garanzia, certezza e uniformità delle iscrizioni**».

Art. 335 c.p.p. - Registro delle notizie di reato

1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa ~~nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito.~~, **contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice. Nell'iscrizione sono indicate, ove risultino, le circostanze di tempo e di luogo del fatto.**

1-bis. Il pubblico ministero provvede all'iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito non appena risultino, contestualmente all'iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico.

1-ter. Quando non ha provveduto tempestivamente ai sensi dei commi 1 e 1-bis, all'atto di disporre l'iscrizione il pubblico ministero può altresì indicare la data anteriore a partire dalla quale essa deve intendersi effettuata.

V. art. 15, co. 1, lett. a) dello schema di decreto

I «presidi» a garanzia della tempestività dell'iscrizione

- 1) «Auto-retrodatazione»** (art. 335 co. 1-ter c.p.p.).
- 2) Iscrizione *jussu iudicis*** (art. 335-ter c.p.p.).
- 3) La retrodatazione su istanza di parte** (art. 335-quater c.p.p.).

I «presidi» a garanzia della tempestività dell'iscrizione

Iscrizione *jussu judicis* (art. 335-ter c.p.p.).

Art. 1, comma 9, lett. r) della legge delega: «prevedere che il giudice per le indagini preliminari, anche d'ufficio, quando ritiene che il reato è da attribuire a persona individuata, ne ordini l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, se il pubblico ministero ancora non vi ha provveduto».

Art. 415 c.p.p. - Reato commesso da persone ignote.

1. Quando è ignoto l'autore del reato il pubblico ministero, entro sei mesi dalla data della registrazione della notizia di reato, presenta al giudice richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini.

2. Quando accoglie la richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini, il giudice pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Se ritiene che il reato sia da attribuire a persona già individuata ordina che il nome di questa sia iscritto nel registro delle notizie di reato.

~~2-bis. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 405 decorre dal provvedimento del giudice.~~

3. Si osservano, in quanto applicabili, le altre disposizioni di cui al presente titolo.

(Omissis)

V. art. 22, co. 1, lett. i), dello schema di decreto

V. art. 98, co. 1, lett. a) dello schema di decreto

Art. 335-ter c.p.p. - Ordine di iscrizione del nome della persona sottoposta ad indagini.

1. Quando deve compiere un atto del procedimento, il giudice per le indagini preliminari, se ritiene che il reato per cui si procede debba essere attribuito a una persona che non è stata ancora iscritta nel registro delle notizie di reato, sentito il pubblico ministero, gli ordina con decreto motivato di provvedere all'iscrizione.

2. Il pubblico ministero provvede all'iscrizione, indicando la data a partire dalla quale decorrono i termini delle indagini. Resta salva la facoltà di proporre la richiesta di cui all'articolo 335-quater.

V. art. 15, co. 1, lett. b) dello schema di decreto

Art. 110-ter disp. att. c.p.p. - Informazione sulle iscrizioni

1. Il pubblico ministero, quando presenta una richiesta al giudice per le indagini preliminari, indica sempre la notizia di reato e il nome della persona a cui è attribuita.

V. art. 41, co. 1, lett. m) dello schema di decreto

I «presidi» a garanzia della tempestività dell'iscrizione

La retrodatazione su istanza di parte (art. 335 quater c.p.p.). 1/3

Art. 3, co. 1, lett. m) del DDL Bonafede: «prevedere che il giudice, su istanza dell'interessato, fino a che le parti non abbiano formulato le conclusioni nell'udienza preliminare o, se questa manchi, subito dopo il compimento per la prima volta delle formalità di accertamento della costituzione delle parti in giudizio, accerti la data di effettiva acquisizione della notizia di reato, ai fini della valutazione di inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine di durata massima delle indagini preliminari; prevedere a pena di inammissibilità l'onere, a carico dell'interessato che chiede l'accertamento della data di effettiva acquisizione della notizia di reato, di indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la richiesta».

Art. 1, comma 9, lett. q) della legge delega: «prevedere che il giudice, su richiesta motivata dell'interessato, accerti la tempestività dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale della notizia di reato e del nome della persona alla quale lo stesso è attribuito e la retrodati nel caso di ingiustificato e inequivocabile ritardo; prevedere un termine a pena di inammissibilità per la proposizione della richiesta, a decorrere dalla data in cui l'interessato ha facoltà di prendere visione degli atti che imporrebbero l'anticipazione dell'iscrizione della notizia a suo carico; prevedere che, a pena di inammissibilità dell'istanza, l'interessato che chiede la retrodatazione dell'iscrizione della notizia di reato abbia l'onere di indicare le ragioni che sorreggono la richiesta».

I «presidi» a garanzia della tempestività dell'iscrizione

La retrodatazione su istanza di parte (art. 335 quater c.p.p.). 2/3

Art. 1, comma 9, lett. q) della legge delega: *«prevedere che il giudice, su richiesta motivata dell'interessato, accerti la tempestività dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale della notizia di reato e del nome della persona alla quale lo stesso è attribuito e la retrodati nel caso di ingiustificato e inequivocabile ritardo; prevedere un termine a pena di inammissibilità per la proposizione della richiesta, a decorrere dalla data in cui l'interessato ha facoltà di prendere visione degli atti che imporrebbero l'anticipazione dell'iscrizione della notizia a suo carico; prevedere che, a pena di inammissibilità dell'istanza, l'interessato che chiede la retrodatazione dell'iscrizione della notizia di reato abbia l'onere di indicare le ragioni che sorreggono la richiesta».*

1. La persona sottoposta alle indagini può chiedere al giudice di accertare la tempestività dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 della notizia di reato che la riguarda e del suo nome, con richiesta di retrodatazione, che indichi, a pena di inammissibilità, le ragioni che la sorreggono e gli atti del procedimento dai quali è desunto il ritardo.

2. La retrodatazione è disposta dal giudice quando il ritardo è inequivocabile e non è giustificato.

3. La richiesta di retrodatazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro venti giorni da quello in cui la persona sottoposta alle indagini ha avuto facoltà di prendere conoscenza degli atti che dimostrano il ritardo nell'iscrizione. Ulteriori richieste sono ammissibili soltanto se proposte nello stesso termine e fondate su atti diversi, in precedenza non conoscibili.

4. Salvo quanto disposto dal comma 5, la richiesta è proposta al giudice che procede o, nel corso delle indagini preliminari, al giudice per le indagini preliminari.

5. Durante le indagini preliminari, quando il giudice deve adottare una decisione con l'intervento del pubblico ministero e della persona sottoposta alle indagini e la retrodatazione è rilevante ai fini della decisione, la richiesta può anche essere presentata nell'ambito del relativo procedimento e trattata e decisa nelle forme di questo.

6. Salvo che sia proposta in udienza oppure ai sensi del comma 5, la richiesta è depositata presso la cancelleria del giudice, con la prova dell'avvenuta notificazione al pubblico ministero. Il pubblico ministero, entro sette giorni, può depositare memorie e il difensore del richiedente può prenderne visione ed estrarne copia. Entrambe le parti hanno facoltà di depositare ulteriori memorie entro i sette giorni successivi. Decorso tale ultimo termine, il giudice, se ritiene che non sia necessario un contraddittorio orale, provvede sulla richiesta; altrimenti, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio, dandone avviso al pubblico ministero e al difensore del richiedente. All'udienza, il pubblico ministero e il difensore sono sentiti se compaiono. La decisione è adottata con ordinanza.

I «presidi» a garanzia della tempestività dell'iscrizione

La retrodatazione su istanza di parte (art. 335 quater c.p.p.). 3/3

Art. 1, comma 9, lett. q) della legge delega: *«prevedere che il giudice, su richiesta motivata dell'interessato, accerti la tempestività dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale della notizia di reato e del nome della persona alla quale lo stesso è attribuito e la retrodati nel caso di ingiustificato e inequivocabile ritardo; prevedere un termine a pena di inammissibilità per la proposizione della richiesta, a decorrere dalla data in cui l'interessato ha facoltà di prendere visione degli atti che imporrebbero l'anticipazione dell'iscrizione della notizia a suo carico; prevedere che, a pena di inammissibilità dell'istanza, l'interessato che chiede la retrodatazione dell'iscrizione della notizia di reato abbia l'onere di indicare le ragioni che sorreggono la richiesta».*

7. Nel corso dell'udienza preliminare o del giudizio, se non è proposta in udienza, la richiesta è depositata nella cancelleria del giudice e viene trattata e decisa in udienza.

8. In caso d'accoglimento della richiesta, il giudice indica la data nella quale deve intendersi iscritta la notizia di reato e il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito.

9. Fermo quanto disposto nel secondo periodo del comma 3, la parte la cui richiesta di retrodatazione è stata respinta ovvero, in caso di accoglimento della richiesta, il pubblico ministero e la parte civile possono, a pena di decadenza, chiedere che la questione sia nuovamente esaminata prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manca, entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1. Nel dibattimento preceduto da udienza preliminare, la domanda di nuovo esame della richiesta di retrodatazione può essere proposta solo se già avanzata nell'udienza preliminare.

10. L'ordinanza del giudice dibattimentale può essere impugnata nei casi e nei modi previsti dai primi due commi dell'articolo 586.

2.

*TERMINI DELLE INDAGINI
E PROROGA*

Art. 1, comma 9, lett. c) della legge delega: «*modificare i termini di durata delle indagini preliminari, di cui all'articolo 405 del codice di procedura penale, in relazione alla natura dei reati, nelle seguenti misure:*

- 1) **sei mesi** dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato, per le contravvenzioni;
- 2) **un anno e sei mesi** dalla data indicata al numero 1), quando si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale;
- 3) **un anno** dalla data indicata al numero 1), in tutti gli altri casi».

→ **Nuovo co. 2 art. 405** (Termini per la conclusione delle indagini preliminari) **che riporta testualmente il criterio di delega**

Art. 405 c.p.p. - ~~Inizio dell'azione penale. Forme e termini. Termini per la conclusione delle indagini preliminari.~~

~~1. Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV, e V del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio.~~

2. Salvo quanto previsto ~~dall'articolo~~ **dagli articoli 406 e 415-bis**, il pubblico ministero ~~richiede il rinvio a giudizio entro sei mesi~~ **conclude le indagini preliminari entro il termine di un anno** dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato. Il termine è **di sei mesi, se si procede per una contravvenzione, e di un anno e sei mesi, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a).**

V. artt. 22, co. 1, lett. a) dello schema di decreto

V. art. 98, co. 1, lett. a) dello schema di decreto

Art. 1, comma 9, lett. d) della legge delega: «prevedere che il pubblico ministero possa chiedere al giudice la proroga dei termini di cui all'articolo 405 del codice di procedura penale una sola volta, prima della scadenza di tali termini, per un tempo non superiore a sei mesi, quando la proroga sia giustificata dalla complessità delle indagini».

Art. 406 c.p.p. - Proroga ~~del termine~~ dei termini.

1. Il pubblico ministero, prima della scadenza, può richiedere al giudice, ~~per giusta causa~~ **quando le indagini sono complesse**, la proroga del termine previsto dall'articolo 405. La richiesta contiene l'indicazione della notizia di reato e l'esposizione dei motivi che la giustificano.

2. ~~Ulteriori proroghe possono essere richieste dal pubblico ministero nei casi di particolare complessità delle indagini ovvero di oggettiva impossibilità di concluderle entro il termine prorogato.~~ **La proroga può essere autorizzata per una sola volta e per un tempo non superiore a sei mesi.**

~~2-bis. Ciascuna proroga può essere autorizzata dal giudice per un tempo non superiore a sei mesi.~~

~~2-ter. Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 572, 589, secondo comma, 589 bis, 590, terzo comma, 590 bis e 612 bis del codice penale, la proroga di cui al comma 1 può essere concessa per non più di una volta.~~

(Omissis)

Art. 1, comma 9, lett. d) della legge delega: «prevedere che il pubblico ministero possa chiedere al giudice la proroga dei termini di cui all'articolo 405 del codice di procedura penale una sola volta, prima della scadenza di tali termini, per un tempo non superiore a sei mesi, quando la proroga sia giustificata dalla complessità delle indagini».

Art. 407 c.p.p. - Termini di durata massima delle indagini preliminari.

1. Salvo quanto previsto all'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi **o, se si procede per una contravvenzione, un anno.**
2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano: *omissis*

V. art. 22, co. 1, lett. c) dello schema di decreto

Da notare

405.2

2. Salvo quanto previsto ~~dall'articolo~~ **dagli articoli 406 e 415-bis**, il pubblico ministero ~~richiede il rinvio a giudizio entro sei mesi~~ **conclude le indagini preliminari entro il termine di un anno** dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato. Il termine è **di sei mesi, se si procede per una contravvenzione, ...**

... e di un anno e sei mesi, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a).

407.2

2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano: *omissis*

- a) *criminalità organizzata, terrorismo etc.;*
- b) *investigazioni particolarmente complesse per «molteplicità di fatti tra loro collegati» o «elevato numero di persone sottoposte alle indagini o persone offese»;*
- c) *compimento di atti all'estero;*
- d) *collegamento tra più uffici del pubblico ministero a norma dell'articolo 371*

?

3. I RIMEDI ALLA «STASI» DEL PROCEDIMENTO

I RIMEDI NEL DDL BONAFEDE

Discovery presidiata da illeciti disciplinari (salve le sanzioni penali)

e) prevedere che il pubblico ministero, se **entro tre mesi** dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini preliminari o nei diversi termini di **cinque e quindici mesi** dalla stessa scadenza nei casi, rispettivamente, dell'articolo 407, comma 2, lettera b) e comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4), del codice di procedura penale **non ha notificato l'avviso della conclusione delle indagini previsto dall'articolo 415-bis** del codice di procedura penale o non ha richiesto l'archiviazione, **notifichi senza ritardo** alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere esserne informata, **avviso del deposito** della documentazione relativa alle indagini espletate presso la segreteria del pubblico ministero e della facoltà della persona sottoposta alle indagini e del suo difensore o della persona offesa dal reato di prenderne visione ed estrarne copia; prevedere che **la notifica del predetto avviso possa essere ritardata, per un limitato periodo di tempo e con provvedimento motivato, nei procedimenti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4), del codice di procedura penale;**

f) prevedere che la violazione da parte del pubblico ministero delle prescrizioni di cui alla lettera e) integri un **illecito disciplinare** quando il fatto è dovuto a dolo o a negligenza;

g) prevedere che dopo la notifica dell'avviso di deposito di cui alla lettera e), l'omesso deposito della richiesta di archiviazione o il mancato l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della richiesta del difensore della persona sottoposta alle indagini o della parte offesa, **fatte salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, integri un illecito disciplinare quando il fatto è dovuto a dolo o a negligenza;**

I RIMEDI SECONDO LA COMMISSIONE LATTANZI

(ART. 1, CO. 9)

- ▶ e) prevedere che, decorsi i termini di durata delle indagini, il pubblico ministero sia tenuto a esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione **entro un termine fissato in misura diversa, in base alla gravità del reato e alla complessità delle indagini preliminari**; → **termine cd. di riflessione (art. 407-bis)**
- ▶ f) predisporre **idonei meccanismi procedurali** volti a consentire alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, la quale nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione abbia dichiarato di volerne essere informata, **di prendere cognizione degli atti di indagine quando, scaduto il termine di cui alla lettera e), il pubblico ministero non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale**, tenuto conto delle esigenze di tutela del segreto investigativo nelle indagini relative ai reati di cui all'articolo 407 del codice di procedura penale e di eventuali ulteriori esigenze di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012; → **direttiva sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (ipotesi di deroga al diritto di accesso alla documentazione relativa all'indagine penale)**;
- ▶ g) prevedere una disciplina che, **in ogni caso, rimedi alla stasi del procedimento, mediante un intervento del giudice per le indagini preliminari**;
- ▶ h) prevedere **analoghi rimedi alla stasi** del procedimento nelle ipotesi in cui, **dopo la notificazione dell'avviso di cui all'articolo 415-bis** del codice di procedura penale, il pubblico ministero non assuma tempestivamente le determinazioni in ordine all'azione penale.

1. IL CD. TERMINE DI RIFLESSIONE.

a. DELEGA VS. NORME VIGENTI

e) prevedere che, decorsi i termini di durata delle indagini, il pubblico ministero sia tenuto a esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione **entro un termine fissato in misura diversa, in base alla gravità del reato e alla complessità delle indagini preliminari;**

Art. 405.2 (Inizio dell'azione penale. Forme e termini)

Salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis, il pubblico ministero **richiede il rinvio a giudizio entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato.** Il termine è di un anno se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407 comma 2 lettera a).

Art. 407.3-bis (Termini di durata massima delle indagini preliminari)

In ogni caso il pubblico ministero **è tenuto a esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro il termine di tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini e comunque dalla scadenza dei termini di cui all'art. 415 bis.** [Nel caso di cui al comma 2, lett. b), del presente articolo, su richiesta presentata dal pubblico ministero prima della scadenza, il procuratore generale presso la corte di appello può prorogare, con decreto motivato, il termine per non più di tre mesi, dandone notizia al procuratore della Repubblica. Il termine di cui al primo periodo del presente comma è di quindici mesi per i reati di cui al comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4) del presente articolo. Ove non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale nel termine stabilito dal presente comma, il pubblico ministero ne dà immediata comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello → **Avocazione 'per inerzia' ex 412.1]**

Art. 408.1 (Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato)

Entro i termini previsti dagli articoli precedenti, il pubblico ministero, se la notizia di reato è infondata, presenta al giudice richiesta di archiviazione. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.

1. IL CD. TERMINE DI RIFLESSIONE.

b. DELEGA (anche) VS. NUOVE DISPOSIZIONI

e) prevedere che, decorsi i termini di durata delle indagini, il pubblico ministero sia tenuto a esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione **entro un termine fissato in misura diversa, in base alla gravità del reato e alla complessità delle indagini preliminari;**

~~Art. 405 c.p.p. - Inizio dell'azione penale. Forme e termini. Termini per la conclusione delle indagini preliminari.~~

~~1. Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV, e V del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio.
(Omissis)~~

Art. 407.3-bis (Termini di durata massima delle indagini preliminari)

In ogni caso il pubblico ministero è tenuto a esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro il termine di tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini e comunque dalla scadenza dei termini di cui all'art. 415 bis. [Nel caso di cui al comma 2, lett. b), del presente articolo, su richiesta presentata dal pubblico ministero prima della scadenza, il procuratore generale presso la corte di appello può prorogare, con decreto motivato, il termine per non più di tre mesi, dandone notizia al procuratore della Repubblica. Il termine di cui al primo periodo del presente comma è di quindici mesi per i reati di cui al comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4) del presente articolo. Ove non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale nel termine stabilito dal presente comma, il pubblico ministero ne dà immediata comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello → Avocazione 'per inerzia' ex 412.1]

Art. 407-bis c.p.p. - Inizio dell'azione penale. Forme e termini.

1. Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV, V e **V-bis** del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio.

2. Il pubblico ministero esercita l'azione penale o richiede l'archiviazione entro **tre mesi** dalla scadenza del termine di cui all'articolo 405, comma 2, o, se ha disposto la notifica dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari, entro tre mesi dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415-bis, comma 3 e 4. Il termine è di **nove mesi** nei casi di cui all'articolo 407, comma 2.

2. LA *DISCOVERY FORZOSA* ...

f) predisporre idonei meccanismi procedurali volti a consentire alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, la quale nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione abbia dichiarato di volerne essere informata, di prendere cognizione degli atti di indagine quando, scaduto il termine di cui alla lettera e), il pubblico ministero non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale, tenuto conto delle esigenze di tutela del segreto investigativo nelle indagini relative ai reati di cui all'articolo 407 del codice di procedura penale e di eventuali ulteriori esigenze di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012; → direttiva sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (ipotesi di deroga al diritto di accesso alla documentazione relativa all'indagine penale);


Art. 415-ter c.p.p. – Diritti e facoltà dell'indagato e della persona offesa in caso di inosservanza dei termini per la conclusione delle indagini preliminari.

1. Salvo quanto previsto dal comma 4, alla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-*bis*, comma 2, **se il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari**, né ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata in segreteria. Alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini è altresì immediatamente notificato avviso dell'avvenuto deposito e della facoltà di esaminarla ed estrarne copia. L'avviso contiene altresì l'indicazione della facoltà di cui al comma 3 [**→ ricorso al giudice**]. Copia dell'avviso è comunicata al procuratore generale presso la corte di appello.

2. Quando, **decorsi dieci giorni dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-*bis*, comma 2**, non riceve la comunicazione prevista al comma 1 [**→ nuovo 127 disp. att.**], **se non dispone l'avvocazione** delle indagini preliminari, il procuratore generale ordina con decreto motivato **al procuratore della Repubblica** di provvedere alla notifica dell'avviso di deposito di cui al comma 1 entro un termine non superiore a **venti giorni**. Copia del decreto è **notificata** alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini.

2. ... E LE ESIGENZE OSTATIVE (1/2)

Il predisporre idonei meccanismi procedurali volti a consentire alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, la quale nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione abbia dichiarato di volerne essere informata, di prendere cognizione degli atti di indagine quando, scaduto il termine di cui alla lettera e), il pubblico ministero non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale, tenuto conto delle esigenze di tutela del segreto investigativo nelle indagini relative ai reati di cui all'articolo 407 del codice di procedura penale e di eventuali ulteriori esigenze di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012; → direttiva sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (ipotesi di deroga al diritto di accesso alla documentazione relativa all'indagine penale);



Art. 415-ter c.p.p. – Diritti e facoltà dell'indagato e della persona offesa in caso di inosservanza dei termini per la conclusione delle indagini preliminari.

(Omissis)

4. Prima della scadenza dei termini previsti dall'articolo 407-bis, comma 2, quando ricorrono **le circostanze di cui al comma 5-bis dell'articolo 415-bis**, il pubblico ministero può presentare richiesta motivata di differimento del deposito e della notifica dell'avviso di deposito di cui al comma 1 al procuratore generale. Sulla richiesta **il procuratore generale provvede ai sensi del comma 5-ter dell'articolo 415-bis**. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando il pubblico ministero ha già presentato la richiesta di differimento prevista dal comma 5-bis dell'articolo 415-bis.

5-bis. Il pubblico ministero, **prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405**, può presentare richiesta motivata di differimento della notifica dell'avviso di cui al comma 1 al procuratore generale presso la corte di appello:

a) quando è stata richiesta l'applicazione della **misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari** e il giudice non ha ancora provveduto o quando, fuori dai casi di latitanza, la misura applicata non è stata ancora eseguita;

b) quando la conoscenza degli atti d'indagine può concretamente mettere in pericolo **la vita o l'incolumità di una persona o la sicurezza dello Stato** ovvero, nei procedimenti per taluno dei **delitti indicati nell'articolo 407, comma 2**, arrecare un concreto pregiudizio, non evitabile attraverso la separazione dei procedimenti o in altro modo, per atti o attività di indagine specificamente individuati, rispetto ai quali non siano scaduti i termini di indagine e che siano diretti all'accertamento dei fatti, all'individuazione o alla cattura dei responsabili o al sequestro di denaro, beni o altre utilità di cui è obbligatoria la confisca.

2. ... E LE ESIGENZE OSTATIVE (2/2)

Il predisporre idonei meccanismi procedurali volti a consentire alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, la quale nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione abbia dichiarato di volerne essere informata, di prendere cognizione degli atti di indagine quando, scaduto il termine di cui alla lettera e), il pubblico ministero non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale, tenuto conto delle esigenze di tutela del segreto investigativo nelle indagini relative ai reati di cui all'articolo 407 del codice di procedura penale e di eventuali ulteriori esigenze di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012; → direttiva sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (ipotesi di deroga al diritto di accesso alla documentazione relativa all'indagine penale);

Art. 415-ter c.p.p. – Diritti e facoltà dell'indagato e della persona offesa in caso di inosservanza dei termini per la conclusione delle indagini preliminari.

(Omissis)

4. Prima della scadenza dei termini previsti dall'articolo 407-bis, comma 2, quando ricorrono **le circostanze di cui al comma 5-bis dell'articolo 415-bis**, il pubblico ministero può presentare richiesta motivata di differimento del deposito e della notifica dell'avviso di deposito di cui al comma 1 al procuratore generale. Sulla richiesta **il procuratore generale provvede ai sensi del comma 5-ter dell'articolo 415-bis**. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando il pubblico ministero ha già presentato la richiesta di differimento prevista dal comma 5-bis dell'articolo 415-bis.

5-ter. **Entro venti giorni** dal deposito della richiesta del pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, il procuratore generale autorizza con decreto motivato il differimento per il tempo strettamente necessario e, comunque, per un periodo complessivamente non superiore a **sei mesi** o, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, non superiore a **un anno**. In caso contrario, **il procuratore generale ordina con decreto motivato al procuratore della Repubblica di provvedere alla notifica dell'avviso di cui al comma 1 entro un termine non superiore a venti giorni**. Copia del decreto con cui il procuratore generale rigetta la richiesta di differimento del pubblico ministero è **notificata alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volerne essere informata della conclusione delle indagini**.

3. LE FINESTRE DI GIURISDIZIONE: NELLA STASI *PRE-DISCOVERY* (lett. g) ...

g) prevedere una disciplina che, **in ogni caso, rimedi alla stasi del procedimento, mediante un intervento del giudice per le indagini preliminari;**

h) prevedere **analoghi rimedi alla stasi del procedimento nelle ipotesi in cui, dopo la notificazione dell'avviso di cui all'articolo 415-bis del codice di procedura penale, il pubblico ministero non assuma tempestivamente le determinazioni in ordine all'azione penale.**

Art. 415-ter c.p.p. – Diritti e facoltà dell'indagato e della persona offesa in caso di inosservanza dei termini per la conclusione delle indagini preliminari.

3. Se dalla notifica dell'avviso di deposito indicato al comma 1 o del decreto indicato al comma 2 è decorso **un termine pari a un mese** senza che il pubblico ministero abbia assunto le determinazioni sull'azione penale, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono **chiedere al giudice** di ordinare al pubblico ministero di provvedere. Il termine è pari a **tre mesi** nei casi di cui all'articolo 407, comma 2. **Si applicano il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 5-*quater* nonché il comma 5-*quinqies* dell'articolo 415-*bis*.** **Quando, in conseguenza dell'ordine emesso dal giudice, è notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, i termini di cui all'articolo 407-*bis*, comma 2, sono ridotti di due terzi.**

Art. 415-bis c.p.p. – Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari.

5-*quater*. (Omissis) Sulla richiesta [dell'indagato o della p.o.] il giudice provvede, nei **venti giorni** successivi, con **decreto motivato**. In caso di accoglimento, il giudice ordina al **procuratore della Repubblica di assumere le determinazioni sull'azione penale entro un termine non superiore a venti giorni.** Copia del decreto è comunicata al pubblico ministero e al procuratore generale presso la corte d'appello e notificata alla persona che ha formulato la richiesta.

5-*quinqies*. Il pubblico ministero trasmette al giudice e al procuratore generale copia dei provvedimenti assunti in conseguenza dell'ordine emesso ai sensi del comma 5-*quater*.

3. *Segue: NELLA STASI POST-DISCOVERY (lett. h) ...*

*h) prevedere **analoghi rimedi alla stasi** del procedimento nelle ipotesi in cui, **dopo la notificazione dell'avviso di cui all'articolo 415-bis** del codice di procedura penale, il pubblico ministero non assuma tempestivamente le determinazioni in ordine all'azione penale.*

Art. 415-bis c.p.p. – Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari.

*5-quater. Alla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, se il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale, né richiesto l'archiviazione, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere al giudice di ordinare al pubblico ministero di assumere le **determinazioni sull'azione penale**. Sulla richiesta il giudice provvede, nei venti giorni successivi, con decreto motivato. In caso di accoglimento, il giudice ordina al procuratore della Repubblica di assumere le determinazioni sull'azione penale entro un termine non superiore a venti giorni. Copia del decreto è comunicata al pubblico ministero e al procuratore generale presso la corte d'appello e notificata alla persona che ha formulato la richiesta.*

5-quinquies. Il pubblico ministero trasmette al giudice e al procuratore generale copia dei provvedimenti assunti in conseguenza dell'ordine emesso ai sensi del comma 5-quater.

5-sexies. Nei casi di cui al comma 5-quater, se non ha già ricevuto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi del comma 1, alla persona offesa dal reato che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini è notificato l'avviso previsto dal comma 1 dell'articolo 415-ter. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 415-ter.

RIEPILOGO

Le situazioni vanno distinte a seconda che vi sia stata o meno *discovery* e, cioè, a seconda che il PM abbia o meno notificato il 415-*bis*

- “***Stasi decisionale***”: il PM ha notificato l’avviso di conclusione indagini ma, dopo, non ha assunto alcuna determinazione → 415-*bis*, co. 5-*quater*, 5-*quinquies* e 5-*sexies* → **possibile intervento GIP su istanza di parte**
- “***Stasi nella discovery***”: il PM ha lasciato decorrere il termine di riflessione senza provvedere alla notifica dell’avviso di conclusione indagini → 415-*ter* → **eventuale «proroga»/ordine del PG → possibile intervento GIP su istanza di parte**

DA NOTARE

415-BIS

5-bis. Il pubblico ministero, **prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405**, può presentare richiesta motivata di differimento della notifica dell'avviso di cui al comma 1 al procuratore generale presso la corte di appello [...]

4. **Prima della scadenza dei termini previsti dall'articolo 407-bis, comma 2**, quando ricorrono le circostanze di cui al comma 5-bis dell'articolo 415-bis, il pubblico ministero può presentare richiesta motivata di differimento del deposito e della notifica dell'avviso di deposito di cui al comma 1 al procuratore generale. Sulla richiesta il procuratore generale provvede ai sensi del comma 5-ter dell'articolo 415-bis. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando il pubblico ministero ha già presentato la richiesta di differimento prevista dal comma 5-bis dell'articolo 415-bis.

415-TER

f) predisporre idonei meccanismi procedurali volti a consentire alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, la quale nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione abbia dichiarato di volerne essere informata, di prendere cognizione degli atti di indagine quando, **scaduto il termine di cui alla lettera e)**, il pubblico ministero non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale [...];

4. MODIFICHE RESIDUE: A) AVOCAZIONE PER INERZIA

► *Art. 412. Avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione penale*

1. Il procuratore generale presso la corte d'appello **può** disporre, con decreto motivato, l'avocazione **delle indagini preliminari**, ~~se il pubblico ministero non esercita l'azione penale o non richiede l'archiviazione nel termine previsto dall'articolo 407, comma 3-bis~~ **se il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, oppure non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dagli articoli 407-bis, comma 2, 415-bis, comma 5-ter, 415-ter, comma 3, dispone, con decreto motivato, l'avocazione ~~delle indagini preliminari~~. Il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro trenta giorni dal decreto di avocazione. **Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 415-bis, commi 5-quater e 5-quinquies, e 415-ter, comma 1 e 3.****

2. Il procuratore generale può altresì disporre l'avocazione a seguito **delle comunicazioni previste dagli articoli 409, comma 3, e 415-bis, comma 5-quater** ~~della comunicazione prevista dall'articolo 409 comma 3.~~

4. *Segue:* **B) OBBLIGHI INFORMATIVI SEGRETERIE**

► *Art. 127 disp. att. c.p.p. - Comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale.*

1. La segreteria del pubblico ministero trasmette ogni settimana al procuratore generale presso la corte di appello ~~un elenco delle notizie di reato contro persone note per le quali non è stata esercitata l'azione penale o richiesta l'archiviazione entro il termine previsto dalla legge o prorogato dal giudice~~ **i dati di cui al comma 3 relativi ai procedimenti di seguito indicati, da raggrupparsi in distinti elenchi riepilogativi:**

a) procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, né ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dagli articoli 407-*bis*, comma 2, del codice;

b) procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni sull'azione penale nei termini di cui all'articolo 415-*ter*, comma 3, primo e secondo periodo, del codice;

c) procedimenti, diversi da quelli indicati alle lettere *a)* e *b)*, nei quali il pubblico ministero, non ha esercitato l'azione penale, né richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dagli articoli 407-*bis*, comma 2, e 415-*ter*, comma 3, quarto periodo, del codice.

2. Per ciascuno dei procedimenti di cui al comma 1, lettera a), è specificato se il pubblico ministero ha formulato la richiesta di differimento di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 415-*bis* del codice e, in caso affermativo, se il procuratore generale ha provveduto sulla richiesta e con quale esito.

3. Per ciascuno dei procedimenti indicati al comma 1, la segreteria del pubblico ministero comunica:

a) le generalità della persona sottoposta alle indagini o quanto altro valga a identificarla;

b) il luogo di residenza, dimora o domicilio della persona sottoposta alle indagini;

c) le generalità della persona offesa o quanto altro valga a identificarla;

d) il luogo di residenza, dimora o domicilio della persona offesa;

e) i nominativi dei difensori della persona sottoposta alle indagini e della persona offesa e i relativi recapiti;

f) il reato per cui si procede, con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, nonché, se risultano, la data e il luogo del fatto.

4. Segue: **C) DUE NORME INCOMPATIBILI**

Art. 416 c.p.p. Presentazione della richiesta del pubblico ministero

(Omissis)

2-bis. Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bis del codice penale, la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero deve essere depositata entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari.

V. art. 98, co. 1, lett. a) dello schema di decreto

Art. 552 c.p.p. Decreto di citazione a giudizio

(Omissis)

1-bis. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale e per i reati previsti dall'articolo 590-bis del medesimo codice, il decreto di citazione a giudizio deve essere emesso entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari.

(Omissis)

V. art. 98, co. 1, lett. a) dello schema di decret